

Deleghe limitate nelle assemblee

Restrizione della possibilità di delegare la partecipazione alle assemblee, voto solo dopo tre mesi dal subentro nella compagine societaria, possibilità di attribuire più voti, ma non oltre i 5, agli enti del terzo settore soci dell'associazione.

Sono alcune delle nuove regole che si applicheranno in tema di votazione dei soci nelle associazioni che vorranno far parte del nuovo terzo settore.

Il socio vota solo dopo tre mesi. Ai sensi dell'art. 24, qualora l'atto costitutivo o lo statuto non disponga diversamente il diritto di voto, rigorosamente capitaro (un socio, un voto), spetta esclusivamente agli associati che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. La norma appare finalizzata a evitare che, facendo aderire soci all'ultimo momento, l'aspirante candidato a cariche sociali possa sovvertire repentinamente lo status quo dei vertici associativi. Tale norma, peraltro, viges esclusivamente nel silenzio dell'atto costitutivo o dello statuto o quando espressamente richiamata dagli stessi, valendo, in alternativa le diverse previsioni dei patti sociali.

Meno deleghe conferibili al socio. Fino a oggi uno dei più rilevanti problemi ai fini del rispetto del principio di democrazia nelle associazioni era determinato dalle previsioni dell'art. 8 delle disposizioni di attuazione del codice civile. In esso, infatti, si dispone solo che, salvo espressi divieti previsti nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente è ammesso, per gli associati

farsi rappresentare in assemblea da altri associati attraverso delega scritta, senza limitazione alcuna alle deleghe conferibili a ciascun socio.

Ora, si badi, sempre limitatamente alle associazioni operanti nel terzo settore (e sempre a patto che i patti sociali non escludano l'utilizzo delle deleghe), il terzo comma dell'art. 24 del dlgs 117, prevede regole ad hoc, più restrittive, per l'ammissibilità delle deleghe distinguendo fra le grandi associazioni e quelle con minor numero di associati.

Nel dettaglio, l'art. 24, comma 3 consente a ciascun associato di rappresentare:

- fino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500;

Le nuove regole

Deleghe

Se l'atto costitutivo o lo statuto non esclude il ricorso alle deleghe a ciascun associato è consentito di rappresentare:

- fino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500
- fino a un massimo di cinque associati nelle associazioni da 500 o più soci

- fino a un massimo di cinque associati nelle associazioni da 500 o più soci.

La norma appare in linea con il principio di democrazia che deve permeare le strutture associative ed è più restrittiva sia di quella delle cooperative (l'art. 2539 c.c., comma 1°, consente al socio di rappresentare fino a 10 soci) che delle spa (ove, ai sensi dell'art. 2372, comma 6, nelle strutture che non fanno ricorso al capitale di rischio, il socio può vedersi conferire fino a 20 deleghe).

Come nelle spa (art. 2372, comma 5 peraltro espressamente richiamato) è a differenza che nelle srl (dove a riguardo non è prevista alcuna limitazione) nessun componente del cda o dell'organo di controllo dell'ente può essere delegato a rappresentare soci in assemblea

e quindi a esprimere voti in luogo di questi ultimi. Inoltre, per i soci a loro volta società, associazioni, fondazioni o altro ente collettivo o istituzione; è consentito delegare solo un proprio dipendente o collaboratore.

Le deroghe al voto capitaro. Una deroga al voto capitaro è prevista dal comma 2° dell'art. 24, per gli enti del terzo settore che siano a loro volta soci di un'associazione appartenente al terzo settore. In tali situazioni, infatti, l'atto costitutivo o lo statuto dell'associazione potranno consentire all'ente diverso dalla persona fisica, di esprimere fino a un massimo di cinque voti. I voti esprimibili entro tale limite sono parametrati al numero degli associati dell'ente socio.

Il voto per corrispondenza. Circa le modalità di esercizio del diritto del voto (mutuando la disposizione di cui all'art. 2370, comma 4 per le spa), il comma 4 dell'art. 24 del Cts stabilisce che l'atto costitutivo o lo statuto potranno prevedere l'intervento del socio all'assemblea attraverso mezzi di comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza (in anticipo rispetto all'evento assembleare) o in via elettronica (voto espresso in tempo reale nel corso dell'assemblea mediante sistemi informativi, come, per esempio, il messaggio firmato digitalmente e inviato mediante posta elettronica certificata). Tutto ciò sarà possibile a condizione che sia verificata l'identità dell'associato che partecipa e vota.

© Riproduzione riservata

IN EDICOLA



Ammissione del socio: nei contrasti decide l'organo sovrano dell'ente

In caso di disaccordo fra cda e aspirante socio in merito alla sua domanda di ammissione, la decisione finale spetterà all'assemblea o a un apposito organo eletto dalla stessa.

Ciò varrà in tutti quei casi in cui l'atto costitutivo o lo statuto non prevedano diversamente.

E quanto si dispone nell'art. 23 del dlgs 117/2017 rubricato «Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni».

Il principio della porta aperta e i dubbi interpretativi.

Principio (peraltrove delle associazioni (peraltro condiviso con le cooperative) è quello della «Porta aperta» in relazione al quale l'ente può liberamente accogliere nuovi soci in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto senza modificare l'atto costitutivo. Tale principio sottolinea il carattere democratico e non egoistico di tali organizzazioni.

La concreta applicazione di tale principio, tuttavia, ha sempre alimentato dubbi in merito alla

circostanza che l'aspirante associato avesse il «diritto» (in presenza di predeterminati requisiti previsti dalle regole di ammissione) di diventare membro dell'associazione o, se sussistesse pur sempre un potere discrezionale dell'organo a ciò preposto (tipicamente il cda), di valutare se ammettere o meno il soggetto che ne facesse richiesta.

Le previsioni dell'art. 23. Sulla base delle indicazioni dell'art. 23 del Cts, nelle associazioni del terzo settore, come peraltro prevede attualmente in via generale l'art. 16 del codice civile, le regole in tema di ammissione del socio sono disciplinate attraverso l'atto costitutivo o lo statuto. Tali norme valgono indifferentemente per le associazioni riconosciute o meno.

Oltre a quanto sopra però, e ciò sancisce una rilevante novità rispetto alle norme attuali del codice civile il codice del terzo settore dispone ora le regole generali di ammissione dell'aspirante socio nei casi in cui i patti

sociali nulla prevedano. A riguardo i primi tre commi dell'art. 23 del Cts dispongono che:

1) l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata sul libro degli associati;

2) il cda deve, entro 60 giorni (che dovrebbero decorrere dalla ricezione della domanda dell'aspirante socio da parte del cda ma pare opportuno che i termini siano precisati nell'atto costitutivo o nello statuto, ndr), motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

3) chi ha proposto la domanda non accolta potrà entro 60 giorni dal ricevimento del rigetto chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea (o altro organo eletto dalla stessa) chiamata a un riesame della vicenda. Tali organi se non appositamen-

te convocati delibereranno sulla vicenda in occasione della loro successiva convocazione.

La soluzione normativa. Le nuove disposizioni, ad avviso di chi scrive, confermano l'orientamento della giurisprudenza prevalente (Cass. 16 luglio 2007 n. 16600; Cass. 7 maggio 1997, n. 3980) che vede nella domanda di ammissione dell'aspirante socio all'associazione, una proposta contrattuale che, per il principio dell'autonomia contrattuale, l'associazione è libera o meno di accettare.

Manca cioè, nei terzi, che pure abbiano i requisiti previsti dallo statuto, un diritto all'ammissione. Le nuove norme, infatti, dispongono che in caso di diniego del cda la questione debba essere decisa dall'organo sovrano dell'ente cioè, l'assemblea (o da un organo eletto dalla stessa), con decisione inappellabile in via giudiziale, e cioè all'esterno dell'ente.

© Riproduzione riservata